

## CONVENZIONE

tra

la Direzione Generale per il Personale scolastico,

e

la Conferenza Universitaria Nazionale di Scienze della Formazione

La Direzione Generale per il Personale scolastico, di seguito denominata "DGPER", con sede in Roma, nella persona del Direttore Generale Vicario dr. Gildo De Angelis

e

La Conferenza Universitaria Nazionale di Scienze della Formazione, di seguito denominata "Conferenza Universitaria", con sede in Roma, nella persona del Presidente, prof. Gaetano Domenici, Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi Roma Tre,

premessi che



1. La DGPER ha tra i propri obiettivi istituzionali la formazione in ingresso e in servizio del personale docente e segnatamente la realizzazione di attività formative nell'ambito della disabilità (Legge 104/1992) e dei Disturbi Specifici di Apprendimento (Legge 170/2010);
2. Le Università, e in particolare quelle in cui siano inclusi i Dipartimenti di Scienze della Formazione, svolgono attività di ricerca, didattica e di alta formazione nell'ambito della pedagogia speciale, della didattica speciale e della psicologia dello sviluppo e dell'educazione anche in riferimento ai Disturbi Specifici di Apprendimento;
3. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Conferenza Nazionale Permanente dei Presidi delle Facoltà di Scienze della Formazione hanno sottoscritto in data 5 luglio 2011 un Accordo Quadro per l'attivazione di Master universitari e Corsi di Perfezionamento e aggiornamento professionale sulla didattica e la psicopedagogia per i Disturbi Specifici di Apprendimento, al quale è allegato uno schema che ne specifica la struttura ed i contenuti<sup>1</sup>;
4. Nell'ambito dello stesso Accordo è prevista l'attivazione di Master/Corsi su tematiche afferenti la disabilità;
5. La Conferenza Nazionale Permanente dei Presidi delle Facoltà di Scienze della

<sup>1</sup> In riferimento a: MIUR Decreto 30/09/2011 Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno

Formazione è oggi sostituita, per effetto della Legge 240/2010 di riforma del sistema universitario, dalla Conferenza Universitaria Nazionale di Scienze della Formazione, presieduta dal Prof. Gaetano Domenici;

6. Il DGPER n. 7 del 16 aprile 2012 regola i corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno destinate al personale docente in esubero

convengono e stipulano quanto segue



#### Articolo 1

Le Università che, in seno alla Conferenza Universitaria si dichiarano disponibili, attiveranno corsi di formazione, ai sensi dell'art. 6, comma 2 della L. 341/90 e dell'art. 13 del DL 249/2010<sup>2</sup>, per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno destinate al personale docente in esubero, rivolti ai docenti di ruolo in esubero nelle classi di concorso elencate secondo l'ordine indicato dal DDG n.7/2012.

I corsi prevedono 1500 ore di impegno complessivo da parte dello studente, pari a 60 Crediti Formativi Universitari (CFU) e si articolano secondo la struttura indicata nel DDGPER n. 7 del 16 aprile 2012. Il ruolo di coordinamento nazionale è affidato al Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università di Roma Tre, in quanto sede della Presidenza della Conferenza Universitaria Nazionale di Scienze della Formazione.

#### Articolo 2

È obbligatoria la frequenza di almeno 3/4 delle attività previste in presenza e lo svolgimento di tutte le attività didattiche erogate a distanza.

<sup>2</sup> Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità

1. In attesa dell'istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, la specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue esclusivamente presso le Università. Le caratteristiche dei Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, che devono prevedere l'acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari e articolarsi distintamente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado, sono definite nel regolamento di ateneo in conformità ai criteri stabiliti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentiti il Consiglio Universitario Nazionale e le Associazioni Nazionali competenti per materia. Ai corsi, autorizzati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, possono accedere gli insegnanti abilitati.

2. Le Università possono avvalersi, per lo svolgimento di specifici insegnamenti non attivati nell'ambito dell'Ateneo, di personale in possesso di specifica e documentata competenza nel campo delle didattiche speciali.

3. I corsi sono a numero programmato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca tenendo conto delle esigenze del sistema nazionale di istruzione e presuppongono il superamento di una prova di accesso predisposta dalle università.

4. A conclusione del corso il candidato, che supera con esito favorevole l'esame finale, consegue il diploma di specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

5. La specializzazione, di cui al comma 4, consente l'iscrizione negli elenchi per il sostegno ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato sui relativi posti disponibili.

### Articolo 3

Almeno un quarto dei CFU è dedicato ad esperienze dirette, con concrete applicazioni delle cognizioni teoriche apprese. Tali esperienze potranno essere svolte nelle scuole sedi di servizio ed in orario di servizio, o presso altre scuole specializzate in disabilità. Le attività e l'impegno orario saranno monitorati dal Dirigente scolastico della scuola statale o dal responsabile del centro e/o associazione collegati in rete con l'istituzione scolastica e riconosciuti dall'Università.

### Articolo 4

Le Università, di cui all'art. 1 della presente Convenzione, si impegnano a erogare attività didattiche e formative, utilizzando metodologie innovative e tecnologie e-learning e impegnando docenti qualificati. I Dipartimenti potranno avvalersi, ove necessario, dei contributi scientifici e dell'esperienza professionale di esperti in materia, anche attraverso associazioni accreditate e istituti di ricerca, che rispondano ai requisiti dell'articolo 23 della legge 240/2010.

L'attività didattica dei corsi può essere svolta per via telematica fino a un massimo del 50% ; in conformità a quanto stabilito nella Convenzione stipulata fra Ministero e Conferenza Nazionale Permanente dei Presidi delle Facoltà di Scienze della Formazione, in data 27 dicembre 2011.

La presente Convenzione regola i corsi, che si svolgeranno entro l'a.a. 2013-2014, salvo ulteriori deroghe, che saranno concordate tra le parti.

### Articolo 5

Le ore di lezione che, in base ai regolamenti universitari dei Corsi di Perfezionamento e aggiornamento professionale e dei Master, possono essere svolte da docenti non universitari, saranno tenute da esperti individuati di comune accordo tra i Direttori e Presidi dei Dipartimenti di Scienze della Formazione.

### Articolo 6

Può accedere al Corso di formazione attivato per l'anno accademico 2013-2014, per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, il personale docente delle classi di concorso in esubero, secondo le priorità indicate nell'art. 1 della presente Convenzione, richiamate dal DDG n. 7/2012.

### Articolo 7

Al Corso di formazione, di cui all'articolo 1, sono ammessi i docenti delle scuole statali, facenti parte delle classi di concorso in esubero, in misura prossima alle 100 unità. Al termine del Corso di formazione le Università rilasciano ai docenti corsisti attestazione del titolo di specializzazione, conseguito a seguito del superamento di una prova finale di verifica, secondo le modalità previste dalla legge.

I corsi sono programmati per 1500 docenti delle classi di concorso di cui all'articolo 1 della presente Convenzione.



#### Articolo 8

Il Corso di formazione è finanziato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – DGPER, con fondi a disposizione per la formazione dei docenti, ovvero con ulteriori appositi fondi a ciò finalizzati, considerando una quota massima di € 485,00 circa per ciascun docente corsista.

Detto contributo deve essere destinato esclusivamente alla copertura delle spese relative alla organizzazione dei corsi attivati sulla base della presente Convenzione.

#### Articolo 9

Tutti gli adempimenti connessi all'iscrizione, alla frequenza, alla valutazione e al rilascio di certificazioni e diplomi sono a cura delle strutture amministrative di Ateneo a ciò preposte. La DGPER si impegna a diffondere presso le scuole l'informazione relativa all'avvio dei Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno.

#### Articolo 10

Ciascun Dipartimento, nel predisporre il piano orario delle lezioni, tiene conto per quanto possibile, delle esigenze di servizio del personale della scuola partecipante al Corso di formazione, privilegiando modalità intensive nei fine settimana e nei periodi in cui non si svolgono attività didattiche.

#### Articolo 11

Ciascun Dipartimento si impegna a rendere disponibile il materiale didattico fornito ai corsisti al termine delle attività. Si impegna, inoltre, a far pervenire alla Direzione Generale per il personale scolastico una relazione sulle attività svolte nell'ambito dei Corsi di formazione, nonché il numero e i nominativi dei corsisti, che hanno effettivamente frequentato e che hanno conseguito il diploma finale.

#### Articolo 12

Ciascun Dipartimento, di cui all'articolo 1, realizzerà le attività formative previste dalla presente Convenzione, tenuto conto della peculiarità dei rispettivi territori.

Ciascun Dipartimento e/o struttura formativa universitaria, di cui all'art. 4 della presente Convenzione, curerà la promozione di specifiche iniziative a carattere scientifico per la presentazione delle attività e dei risultati nell'ambito delle specificità tematiche oggetto dei percorsi formativi a carattere universitario.


#### Art. 13

La DGPER trasferirà alle Università, per il tramite di n. 18 Istituzioni Scolastiche (di cui in elenco allegato), individuate a tale scopo e consorziate in rete, i fondi previsti dai Decreti di impegno n. 83, n. 84, n. 85, n. 86 della Direzione Generale per la Politica finanziaria e per il Bilancio del 21 dicembre 2012, per l'attivazione dei Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno.

Roma, 29 ottobre 2013

Direzione Generale per il Personale scolastico

P-II Direttore Generale  
Il Dirigente Vicario



Gilco De Angelis

Conferenza Universitaria Nazionale di Scienze della Formazione



Presidente

Gaetano Domenici

